



**DECRETO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI MOBILITÀ**

*Attuazione delle disposizioni in materia di personale delle province e delle città metropolitane
(articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)*

Roma, 6 marzo 2015

L'urgenza del decreto previsto dall'art. 1, comma 423, della legge di stabilità 2015

La legge di stabilità 2015, all'art. 1, comma 423, stabilisce che i criteri per la mobilità del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province, da ricollocare presso altre pubbliche amministrazioni, siano definiti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro il mese di marzo 2015.

Preliminare al riassorbimento del predetto personale risulta altresì necessaria l'approvazione del decreto sulle tabelle di equiparazione per la mobilità intercompartimentale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 90/14.

Anci ed Upi auspicano che questi provvedimenti normativi siano emanati il più presto possibile in modo da consentire il tempestivo avvio del percorso di ricollocazione del personale delle Città metropolitane e delle Province in soprannumero, che costituisce un presupposto essenziale per la garanzia degli equilibri finanziari degli enti. Allo stesso tempo, l'espletamento delle procedure di mobilità è la condizione per il ripristino delle ordinarie modalità di reclutamento e di gestione del personale da parte dei Comuni e delle altre amministrazioni pubbliche.

Il decreto previsto dall'art. 1, comma 423, dovrà fissare i criteri che le procedure di mobilità dovranno seguire con riferimento all'ambito territoriale della mobilità, al domicilio e alle caratteristiche professionali e di anzianità anagrafica e contributiva, al fine di favorire il più possibile la ricollocazione del personale interessato valorizzando la professionalità acquisita.

Al fine di consentire il rapido avvio delle procedure di mobilità e l'ottimale incrocio tra la domanda e l'offerta è altresì essenziale che le Città metropolitane e le Province, come previsto dalla circolare 1/2015, provvedano entro il 31 marzo 2015 alla definizione dei processi di riorganizzazione e all'approntamento delle liste nominative del personale in soprannumero e che il Dipartimento della funzione pubblica completi, contestualmente, la ricognizione dei posti disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

L'individuazione del personale interessato ai processi di mobilità

La legge di stabilità 2015, infatti, ha stabilito che, sulla base della rideterminazione della consistenza finanziaria della dotazione organica operata prevista dal comma 421, ciascun ente definisca un piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale, sulla cui base sarà individuato nominativamente il personale che resta in dotazione organica e il personale in soprannumero.

Tali provvedimenti devono essere adottati, entro il 31 marzo 2015, tenendo conto delle specificità istituzionali di ciascun ente.

In particolare, a fronte della drastica riduzione di risorse finanziarie ed umane imposta dai commi 418 e 421, le Città metropolitane, quali enti di nuova istituzione, devono poter svolgere le funzioni nuove e strategiche rispetto all'area territoriale di competenza; le Province devono garantire l'esercizio delle loro funzioni fondamentali.

Nella rideterminazione delle dotazioni organiche e nella definizione dei piani di riassetto organizzativo ciascun ente deve pertanto necessariamente operare in piena autonomia, valutando le proprie esigenze organizzative e funzionali, applicando i criteri di prepensionamento, tenendo conto delle funzioni

fondamentali oggi attribuite dalla legge 56/14, in modo da assicurare in ogni caso la continuità e il buon andamento dei servizi destinati ai cittadini e ai territori.

Di conseguenza ciascuna amministrazione deve poter operare la più efficace e razionale riorganizzazione degli uffici e redistribuzione del personale assegnato secondo la propria autonomia organizzativa e nell'ottica di semplificazione burocratica e delle strutture.

Data la complessità dell'operazione e la ristrettezza dei termini ordinatori previsti dalla legge di stabilità, in chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che guidano le misure di riorganizzazione, si ritiene che le Province e le Città metropolitane debbano procedere nei predetti termini anche in caso di inerzia degli Osservatori regionali.

L'individuazione nominativa del personale in soprannumero si opererà anche con riferimento alle funzioni non fondamentali, oggetto di riordino, utilizzando, per quanto possibile, i dati disponibili nell'ambito degli Osservatori regionali. Nella prospettiva dell'incrocio della domanda e dell'offerta nelle procedure di mobilità previste dai commi 423, 424 e 425 della legge di stabilità 2015, nell'ambito del personale soprannumerario sarà opportuno distinguere:

- a) il personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 101/2013;
- b) il personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro e di polizia locale;
- c) il personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino a livello regionale;
- d) il personale impegnato in attività strumentali non più necessario rispetto all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dai commi 44, 85 e 88 della legge n. 56/14.

Problematiche particolari

Nell'ambito del decreto previsto da comma 423 della legge di stabilità 2015 o in concomitanza con la sua adozione è opportuno che il Dipartimento della funzione pubblica chiarisca a livello interpretativo alcune problematiche che si pongono nell'applicazione della legge e della Circolare n. 1/2015.

1. Per la mobilità del personale degli enti di interessati verso altre amministrazioni pubbliche che abbiano spazi assunzionali a prescindere dal processo di riordino delle funzioni provinciali, le Città metropolitane e le Province non devono mai provvedere a destinare le risorse previste ex art. 30, comma 2.3, del d. lgs. n. 165/01 (il cosiddetto "zainetto del 50%) poiché esse sono già obbligate al contributo previsto dal comma 418 della legge di stabilità.
2. Al fine di rendere efficacemente e tempestivamente esperibili le procedure di mobilità volontaria riservata al personale di ruolo delle Città metropolitane e delle Province, secondo quanto previsto nella circolare n. 1/2015, nelle more della predisposizione del sistema informatico di incrocio tra la domanda e l'offerta di mobilità, si ritiene opportuno chiarire i seguenti aspetti:

- rispetto alle procedure in questione non si applicano i preventivi obblighi di comunicazione stabiliti dall'articolo 34-bis del d. lgs. n. 165/01;
 - il nulla osta delle amministrazioni cedenti può riguardare tutto il personale in servizio interessato a qualsiasi bando di mobilità;
 - resta consentita la mobilità per interscambio o per compensazione tra pubbliche amministrazioni, in quanto neutrale ai fini della ricollocazione del personale soprannumerario;
 - In ogni caso nelle procedure di mobilità volontaria, a qualsiasi titolo bandite, deve essere comunque garantito un criterio di priorità per il personale di Città metropolitane e Province.
3. Nelle ipotesi in cui risulta ammesso, nel biennio 2015- 2016, il ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento dall'esterno del personale, le amministrazioni pubbliche devono preventivamente esperire tutti gli adempimenti previsti dalla vigente disciplina di legge e verificare se gli specifici fabbisogni possano essere soddisfatti attraverso la mobilità del personale in uscita dalle Province e dalle Città metropolitane.
 4. Nell'ambito delle procedure di mobilità previste dal comma 423 occorre ricomprendere anche il personale impegnato in funzioni relative all'albo autotrasporto che sono state ritrasferite dalle province alla motorizzazione civile.
 5. Occorre chiarire cosa succede rispetto al trattamento economico del personale interessato alle procedure di mobilità previste dal comma 423, in considerazione delle diversità di trattamento tabellare e accessorio dei diversi comparti, in particolare relativamente agli oneri relativi alle retribuzioni di posizione, alle posizioni organizzative e più in generale al trattamento accessorio.
 6. Appare necessario chiarire che le previsioni di cui al comma 424 non si applicano agli Enti locali situati nelle regioni a statuto speciale;
 7. Occorre specificare che la proroga disciplinata dal comma 426 risulta applicabile anche alle specifiche ipotesi disciplinate dall'art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001, rispetto al personale assunto mediante avviamento diretto dalle liste di collocamento, che abbia maturato il diritto di precedenza, ivi stabilito, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto, con riferimento alle mansioni già espletate.
 8. E' opportuno ribadire che il personale trasferito presso gli enti locali, a seguito delle leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge n. 56/2014, con corrispondente trasferimento di risorse finanziarie, deve considerarsi al netto dei vincoli al turn over, con possibilità, ove necessario, di incremento della dotazione organica.
 9. Occorre infine specificare, rispetto alle indicazioni contenute nella Circolare 1/2015, le corrette modalità di contabilizzazione delle voci di trattamento accessorio, con riferimento al parametro temporale dell'8 aprile 2014, al fine di quantificare correttamente la riduzione della spesa per le dotazioni organiche di Province e Città metropolitane.